



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DEFINITIVO IN MERITO AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (ART. 93 COMMA 7 TER D.LGS. 163/2006) DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO CHE ABBIA REDATTO IN PROPRIO I PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

L'anno 2015 nel mese di MAGGIO il giorno 25 alle ore 10.00 la parte pubblica e le parti sindacali, hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo integrativo, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, D.Lgs. n. 163/2006, così come introdotto dalle disposizioni di cui al D.L. 90/2014, disciplinante le modalità e i criteri per la corresponsione degli incentivi sulle attività di progettazione delle opere pubbliche.

A seguito di parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 6/6/2015, oggi 25 giugno 2015 alle ore 10.00 la parte pubblica e le parti sindacali, sottoscrivono l'ipotesi di accordo integrativo definitivo, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, D.Lgs. n. 163/2006, così come introdotto dalle disposizioni di cui al D.L. 90/2014, disciplinante le modalità e i criteri per la corresponsione degli incentivi sulle attività di progettazione delle opere pubbliche.

Sono presenti:

Per la parte pubblica del Comune di Vimercate:

- Il Segretario Generale, dott. *Ciro Maddaluno*, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante del Comune di Vimercate

Per le OO.SS. TERRITORIALI:

-
-
-

Per le RSU

- *Bruna Verzani*
- *Claudio Modona*

-
-
-
-

Premesso che:

- Il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, all'art. 93 comma 7-ter prevede che "L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione é ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale", mentre spetta in via esclusiva all'amministrazione la redazione del regolamento inserendo obbligatoriamente le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- Le disposizioni legislative prevedono inoltre che l'importo dell'incentivo erogato sia ridotto in relazione al non rispetto dei tempi dei tempi e dei costi preventivati nel cronoprogramma e nel quadro economico di progetto.

[Handwritten signatures]

Considerato che:

- al fine della ripartizione dei citati incentivi è necessario definire i criteri e le modalità di corresponsione, tenuto conto dei vincoli legislativi e delle indicazioni fornite dalle Corti dei Conti in merito alla legittimità dell'erogazione;

Ritenuto, a tal riguardo, che vanno esclusi dagli incentivi le attività, ai sensi del codice dei contratti e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) e relativi allegati, qualificate come lavori di manutenzione, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di eventuali attività di progettazione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 5/5/2015 avente ad oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE IN DELEGAZIONE TRATTANTE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (AI SENSI DELL'ART. 93, COMMA 7-TER, D.LGS. N. 163/2006, COSÌ COME INTRODOTTO DALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 90/2014);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO


Le parti prevedono con il presente accordo che i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-*bis* a 7-*quater*, del d.lgs. 163/2006 dovranno essere i seguenti:

PUNTO 1 - Quota di fondo da stanziare

1. Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, secondo i seguenti criteri:
Il compenso incentivante è determinato in base alla complessità dei lavori e viene stabilito dalle seguenti classi di importo:
 - a) per progetti di importo sino a € 500.000,00 = 2%
 - b) per progetti di importo compreso tra €500.001,00 e 1.000.000,00 = 1,90%
 - c) per progetti di importo a 1.000.000,00 = 1,70%
2. L'affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico (es. opere di urbanizzazione eseguite da operatori privati a scomputo oneri), comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto per il lavoro pubblico pari a 0,08.

PUNTO 2 – Riparto delle somme

1. L'80% della somma massima dell'incentivo, determinata ai sensi del punto 1, viene ripartita tra i soggetti indicati dal regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) Ad avvenuta ultimazione di ogni singolo progetto o atto, dovrà essere redatto il prospetto di liquidazione da imputarsi ai relativi capitoli di bilancio, il cui pagamento dovrà avvenire entro il bimestre successivo alla data di ultimazione dei progetti. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. La liquidazione degli incentivi è subordinata alla attivazione della procedura per l'affidamento dei lavori o nel caso di progettazione D.L. e collaudo per Opere di Urbanizzazione a Scomputo di Oneri alla approvazione della relativa Convenzione.
 - b) al riparto dell'incentivo partecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, redigendo e firmando i relativi elaborati tecnici; concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del



- procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;
- c) il regolamento individua le percentuali di incentivo, spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);
- d) spetta al dirigente/responsabile, all'atto dell'avvio della progettazione preliminare, la definizione delle percentuali effettive, da applicare in relazione alla tipologia di opera.
2. Il dirigente/responsabile, nella definizione delle percentuali effettive, tiene conto:
- a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte ed eventualmente non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- b) della complessità delle opere.
3. Il regolamento stabilirà, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del d.p.r. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto. In particolare:
- In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, qualora sia stata accertata da parte del responsabile del procedimento la negligenza da parte del personale incaricato della redazione dei progetti l'assenza di motivi o impedimenti che lo abbiano determinato, sono previste le seguenti penalità:
- a) ritardo fino a sessanta giorni: penalità pari all'1 per cento dell'incentivo o della quota relativa alla singola prestazione per ogni giorno di ritardo;
- b) ritardo superiore a sessanta giorni: non corresponsione dell'incentivo;
- c) In caso di errori od omissioni progettuali o comunque ad imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del codice, non è corrisposto l'incentivo ai progettisti e ai loro eventuali collaboratori
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione come previsto nell'articolo 12 del regolamento, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, costituiscono economie.

Le parti danno atto che l'attuale Regolamento disciplinante l'incentivo legge n. 109/94 venga aggiornato con le disposizioni introdotte con la legge n. 90/2014 e recependo i criteri e le modalità previste con il presente accordo, come segue:

ART. 4 - *L'Amministrazione Comunale dovrà accantonare per ogni singolo progetto una somma non superiore al 2%-dell'importo dei lavori da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione.*

Il compenso incentivante è determinato in base alla complessità dei lavori viene stabilito dalle seguenti classi di importo:

a) per progetti di importo sino a € 500.000,00 = 2%

b) per progetti di importo compreso tra €500.001,00 e 1.000.000,00 = 1,90%

c) per progetti di importo a 1.000.000,00 = 1,70%

L'80% delle risorse verrà ripartito per ciascuna opera o lavoro tra il personale incaricato mentre il restante 20% destinato per all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini

Ad avvenuta ultimazione di ogni singolo progetto o atto, dovrà essere redatto il prospetto di liquidazione da imputarsi ai relativi capitoli di bilancio, il cui pagamento dovrà avvenire entro il bimestre successivo alla data di ultimazione dei progetti. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti

dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

La liquidazione degli incentivi è subordinata alla attivazione della procedura per l'affidamento dei lavori o nel caso di progettazione D.L. e collaudo per Opere di Urbanizzazione a Scomputo di Oneri alla approvazione della relativa Convenzione.

- ART. 8** - Le figure professionali relative al Responsabile unico del procedimento e del progettista verranno individuate per ogni singolo progetto dal Dirigente.
Nella stessa sede verranno definite le quote individuali di partecipazione del personale di cui al punto 3 delle tabelle sotto riportate che concorre alla redazione di ogni singolo progetto (vedi schede allegate).
Per quanto concerne le modalità di ripartizione del fondo costituito, verranno ripartite secondo l'elenco sottostante:
- 1- Responsabile del procedimento: 7 %
 - 2- Progettista: 50%
 - 3- collaboratori e personale amministrativo 43%

- ART.12** - L'attività di progettazione può essere assistita da prestazioni specialistiche esterne, quali calcoli strutturali delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione di impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico o che, a giudizio del dirigente, non possano essere svolti contestualmente con i carichi di lavoro relativi all'attività ordinaria, che dovrà essere in ogni caso garantita.
Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al comma precedente siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, l'incentivo per la progettazione è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce l'incentivo per i seguenti coefficienti:

- a) per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;
- b) per 0,80 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;
- c) per 0,60 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive;
- d) qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l'importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell'importo presunto dei lavori, il progetto è affidato interamente a professionisti esterni ovvero è affidato con incarico collegiale con soggetti abilitati e dotati delle necessarie competenze professionali.

- ART.13** Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiranno economie.

- ART.15** - L'affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico (es. opere di urbanizzazione eseguite da operatori privati a scomputo oneri), comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto per il lavoro pubblico pari a 0,08.
Per quanto concerne le modalità di ripartizione del fondo costituito, verranno ripartite secondo l'elenco sottostante:
- 4- collaudatore/i: 94 % (per commissione il 54% al presidente e il restante 40% tra i commissari)
 - 5- collaboratori e personale amministrativo 6%

4   501

ART.16 - *La quota di incentivo spettante al Responsabile unico del procedimento è dovuta anche in caso di prestazioni di progettazioni o altre prestazioni tecniche inerenti la realizzazione di lavori affidate in tutto o in parte a soggetti esterni all'amministrazione.
In caso di prestazioni solo parzialmente affidate all'esterno la predetta quota di incentivo viene adeguata in base alle percentuali relative alle singole prestazioni indicate nella tabella allegata, ferma restando la quota attribuita in via ordinaria per la parte di prestazioni svolte dalla struttura dell'amministrazione.*

ART. 18 - **RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI - PENALI**

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, qualora sia stata accertata da parte del responsabile del procedimento la negligenza da parte del personale incaricato della redazione dei progetti l'assenza di motivi o impedimenti che lo abbiano determinato, sono previste le seguenti penalità:

- d) ritardo fino a sessanta giorni: penalità pari all'1 per cento dell'incentivo o della quota relativa alla singola prestazione per ogni giorno di ritardo;*
- e) ritardo superiore a sessanta giorni: non corresponsione dell'incentivo;*

In caso di errori od omissioni progettuali o comunque ad imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del codice, non è corrisposto l'incentivo ai progettisti e ai loro eventuali collaboratori

Vimercate 25/6/2015

Presidente della Delegazione Trattante


Il Segretario Generale, dott. Ciro Maddaluno

Per le OO.SS. TERRITORIALI:

Per la RSU:

BRUNA VERDERIO

CLAUDIO MODESTI



Verderio

Maddaluno
